



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MALAN, MENNUNI, BUCALO e MARCHESCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2025**

Delega al Governo per la valorizzazione del sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica

ONOREVOLI SENATORI. — Le istituzioni appartenenti al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) rivestono un ruolo centrale nel panorama educativo e culturale italiano. Nate con l'obiettivo di promuovere la formazione superiore nei settori delle arti visive, della musica, della danza, del teatro e del *design*, tali istituzioni rappresentano un ponte tra tradizione e innovazione, tra sapere teorico e competenze pratiche altamente specialistiche.

Le istituzioni AFAM non solo offrono una solida preparazione tecnica e artistica, ma svolgono anche una funzione sociale e culturale di primaria importanza: contribuiscono alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico e musicale italiano, stimolano la creatività e il pensiero critico, incentivano la produzione culturale e favoriscono l'inclusione attraverso l'arte. Inoltre, esse rappresentano un'opportunità concreta per tanti giovani talenti che desiderano trasformare la propria passione artistica in una professione, con prospettive occupazionali sia in ambito nazionale che internazionale.

Tra gli enti che compongono il sistema AFAM si annoverano i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale d'arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e altri istituti autorizzati a rilasciare titoli accademici. Questi percorsi di studio permettono il conseguimento di diplomi accademici di primo e secondo livello,

*master* e dottorati di ricerca, garantendo un'elevata qualità formativa.

Da oltre 25 anni il settore dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) attende il completamento del processo attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei conservatori di musica. Tenendo conto che, nel corso del tempo, sono intervenuti mutamenti del contesto storico-culturale e normativo di riferimento, è necessario un adeguamento normativo al fine di rendere le istituzioni AFAM e i loro studenti più competitivi in Europa e nel mondo, consentendo loro di esprimere appieno tutta la loro potenzialità.

Pertanto, il presente disegno di legge intende annullare la forte sperequazione, oggi esistente, fra accademie, conservatori e ISIA italiani con le similari istituzioni europee: facoltà universitarie a tutti gli effetti.

Il disegno di legge delega al Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del CNAM (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale) uno o più decreti legislativi, finalizzati alla strutturazione degli istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in istituti universitari AFAM.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a ristrutturare gli istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in istituzioni universitarie autonome competenti per la didattica, la produzione, la ricerca e la diffusione della cultura artistica, musicale e coreutica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere la possibilità che ciascuna istituzione universitaria AFAM, in attuazione dell'articolo 33 e in linea con le disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione, possa sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese forme sostenibili di organizzazione della didattica, nei limiti degli obiettivi e degli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti indicati dal Ministero dell'università e della ricerca che, di concerto con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ne verifica e ne valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito;

*b)* prevedere la possibilità che le istituzioni universitarie AFAM possano istituire accordi di programma o forme di aggregazione tra le stesse, al fine di favorirne la competitività anche in ordine al reperimento delle risorse pubbliche e alla pianificazione territoriale dell'offerta formativa;

*c)* reinquadrare la natura del rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori delle istituzioni universitarie AFAM nell'ambito

del regime di diritto pubblico, mutuando la normativa contrattuale di settore ed aggiornandola al fine di renderla in linea con le necessità d'insegnamento, di ricerca e di studio attinenti ai ruoli universitari; a tal fine viene disposta l'istituzione dei profili professionali di professore, ordinario e assistente, e di ricercatore delle istituzioni universitarie AFAM;

d) prevedere, in fase di prima applicazione, l'automatico transito di tutti i professori di prima fascia, inquadrati nei settori artistici disciplinari delle istituzioni AFAM, nella qualifica di professore ordinario di cui alla lettera c), definendo al contempo, in prospettiva, il rapporto percentuale in riferimento all'organico totale tra professori ordinari, assistenti e ricercatori da modulare in relazione all'offerta formativa;

e) prevedere che i posti di dirigente amministrativo di cui all'articolo 4, commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possano essere coperti dal personale inquadrato nell'area dell'elevata qualificazione (EQ) con incarico di direttore amministrativo, mediante procedure comparative indette dalle istituzioni universitarie AFAM;

f) denominare i titoli di primo e secondo livello rilasciati dalle istituzioni universitarie AFAM in laurea e laurea magistrale, del pari, riconoscere ai diplomi accademici di primo e secondo livello già rilasciati dalle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, la dicitura di laurea e laurea magistrale, ai fini del loro utilizzo nei percorsi accademici, concorsuali e professionali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni e delle altre disposizioni vigenti in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.

5. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.





